

PROTOCOLLO per l'applicazione della L. n. 54 dell'8 febbraio 2006
(Sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Piacenza e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza giusta delibera del 18 settembre 2007)

Affidamento condiviso

L'affidamento condiviso, nel rispetto dello spirito della normativa, viene applicato in via preferenziale, anche in caso di conflittualità tra i genitori.

L'affidamento condiviso può essere escluso, oltre che, nei casi in cui il Giudice lo ritenga non rispondente all'interesse del minore, anche quando lo stesso sia espressione della volontà responsabilmente ed adeguatamente motivata di entrambi i genitori.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate categorie di motivazione idonee a giustificare la richiesta di affidamento esclusivo:

- le condizioni di un genitore di oggettiva impossibilità di potersi occupare del figlio (detenzione/prolungata permanenza all'estero, o significativa lontananza dal luogo di collocazione del minore) o manifestata volontà di non volersi occupare del figlio;
- pregressa comprovata impossibilità/incapacità di assumere decisioni comuni, a causa di elevatissima conflittualità.

Ove ritenuto opportuno, può essere previsto l'esercizio separato della potestà relativamente all'ordinaria amministrazione.

Contributo al mantenimento

Il contributo al mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, salvi casi particolari, consiste in un assegno periodico (corresponsione indiretta), nel rispetto delle statuizioni di cui all'art. 155 c.c., e nella previsione dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie.

I genitori d'intesa possono prevedere che la quantificazione del contributo al mantenimento faccia riferimento a distinti capitoli di spesa.

Le spese straordinarie vengono ripartite tra i coniugi, salvo accordi o statuizioni diverse.

Si intendono straordinarie le spese che non rientrano in quelle relative a: vitto, alloggio, abbigliamento, minute necessità quotidiane.

Il genitore cui viene comunicata la necessità e/o l'opportunità di sostenere una spesa straordinaria è tenuto a darne riscontro in tempo utile a consentire all'altro l'assunzione della relativa decisione.

Un comportamento commissivo od omissivo manifestamente e pretestuosamente ostruzionistico può essere valutato ai sensi dell'art. 155 bis 2° comma c.c. e/o dell'art. 709 ter co.2° c.p.c.

Programma educativo

Nell'atto introduttivo del giudizio e/o comunque nel primo scritto difensivo, al fine di favorire provvedimenti giudiziali che salvaguardino l'equilibrio psico-fisico del minore, si indicheranno le sue abitudini di vita e i suoi dati più significativi (programma educativo).

A mero titolo esemplificativo, potranno essere utilizzati i seguenti indicatori :

- Dati anagrafici composizione della famiglia.
- Eventuali problemi di salute del minore.
- Asilo / scuola: relative locazioni, tempo di impegno.
- Attività religiose, orari.
- Attività sportive, orari.
- Orario di lavoro dei genitori – tempo libero (quando e quanto).
- Presenza di persone che si occupano dei figli, oltre ai genitori (nonni, baby sitter,..).

- Indicazioni di come il minore trascorre abitualmente le vacanze.
- Condizioni abitative (lontananza / vicinanza delle due case dei genitori).

Ascolto del minore

- 1- l'ascolto del minore deve sempre essere preceduto da quello diretto e accurato dei genitori.
- 2- l'ascolto diretto da parte del Giudice, senza l'ausilio di Consulente, è circoscritto ai minori che abbiano compiuto 12 anni.
- 3- in sede di CTU, l'ascolto viene effettuato preferibilmente alla presenza dei CTP eventualmente nominati dalle parti.
- 4- I difensori, che pure hanno diritto a presenziare, possono rinunciarvi per consentire un più spontaneo ed efficace ascolto del minore.
- 5- I difensori possono sottoporre al Giudice o al CTU, direttamente o per il tramite dei loro eventuali CTP, aree di indagine delle questioni da affrontare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 499 c.p.p. Le richieste così avanzate sono comunque inserite nel verbale d'incarico e/o d'ascolto del minore.
- 6- Ove i difensori presenzino all'ascolto, non possono intervenire. Solo al termine dell'audizione hanno facoltà di chiedere che siano affrontate ulteriori questioni, previo allontanamento del minore che verrà richiamato se ritenuto all'uopo necessario.
- 7- Qualora il Giudice lo ritenga opportuno, l'ascolto del minore potrà essere effettuato mediante il coinvolgimento dei Servizi Sociali .

Consulenza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi hanno stipulato una convenzione che fissa un prezzo calmierato per un numero massimo di cinque incontri cui le parti, in accordo con i rispettivi legali, potranno accedere, rivolgendosi agli Psicologi che abbiano aderito alla convenzione, il cui elenco è stato trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi.


I predetti incontri sono proposti con la finalità di aiutare i genitori a trovare un accordo in ordine alle decisioni relative alla prole e sono finalizzati a:

- 1- aiutare la coppia a conoscere il vissuto della separazione nei figli coinvolti;
- 2- aiutare la coppia a formulare ipotesi di programma educativo dei figli;
- 3- aiutare la coppia a prevedere ipotesi alternative per la gestione del conflitto, prevedendo, se del caso, la mediazione familiare.


Al termine degli incontri, in ipotesi di richiesta congiunta delle parti e dei rispettivi legali, lo psicologo verificherà, in loro presenza, il risultato raggiunto.

Piacenza, li 17 - ottobre 2007 -

Il Presidente dell'Ordine
(Avv. Augusto Gruzza)



Il Presidente del Tribunale
(Dott. Domenico Antonio Tucci)



<i>m_dg</i> TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202		
N. 98/I		
18 OTT. 2007		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo